

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012 , n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (12G0117)

Vigente al : 16-2-2022

((Titolo Vbis

Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, e misure di razionalizzazione dell'amministrazione economicofinanziaria nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario))

Art. 23-quater.

(Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico).

1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1° dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento.

2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse dalle modalita' di determinazione delle dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi dell'[articolo 1, comma 74, della legge 23](#)

[dicembre 2005, n. 266.](#)

3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.

4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.

5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati. Detto personale è inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti subentrano nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.

7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce **((uno o più posti di**

vicedirettore, fino al massimo di tre)), di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'[articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#), per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce (*uno o piu' posti di vicedirettore, fino al massimo di tre*)), di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'[articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#) ((...)). Per lo svolgimento sul territorio dei compiti gia' devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. (41)

8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti.

9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi

comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente normativa, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), e successive modificazioni, è rideterminato l'assetto organizzativo del predetto Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente comma.

9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasferimento delle quote sociali della predetta società al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto.

10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al [decreto legislativo n. 300 del 1999](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, comma 1, le parole: ", l'agenzia del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "e dei monopoli";

b) all'articolo 62, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64";

c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole: "delle dogane" sono inserite le seguenti: "e dei monopoli"; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'agenzia

svolge, inoltre, le funzioni già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato";

d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella rubrica, le parole: "Agenzia del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate";

2) al comma 1, le parole: "del territorio e'" sono sostituite dalle seguenti: "delle entrate e' inoltre";

3) ai commi 3-bis e 4, le parole: 'del territorio' sono sostituite dalle seguenti: 'delle entrate'.

d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: 'pubbliche amministrazioni' sono inserite le seguenti: ', ferma restando ai fini della scelta la legittimazione già riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), '.

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

AGGIORNAMENTO (41)

Il [D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 157](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "In coerenza con il processo d'integrazione operativa tra le attività dell'Agenzia delle entrate e quelle dell'incorporata Agenzia del territorio cessano di avere effetto le limitazioni per specifiche materie introdotte dall'[articolo 23-quater, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), con riguardo allo svolgimento delle funzioni dei vicedirettori, fermo restando il contingente complessivo ivi previsto".

Allegato 2
(((articolo 7, comma 12)

**RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI DA REALIZZARE
CON LA LEGGE DI STABILITA'
(MILIONI DI EURO)**

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
MINISTERI	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia	715,5	662,3	541,5	615,3	662,3	541,5

<i>e delle finanze</i>												
<i>Ministero dello sviluppo economico</i>		52,8		37,2		-		45,4		37,2		-
<i>Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i>		48,4		46,1		51,5		41,6		46,1		51,5
<i>Ministero della giustizia</i>		149,0		122,6		127,5		128,2		122,6		127,5
<i>Ministero degli affari esteri</i>		26,8		21,5		25,9		23,0		21,5		25,9
<i>Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca</i>		182,9		172,7		236,7		157,3		172,7		236,7
<i>Ministero dell'interno</i>		-		-		-		-		-		-
<i>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>		23,0		21,0		31,0		19,8		21,0		31,0
<i>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>		207,0		193,5		209,2		178,0		193,5		209,2
<i>Ministero della difesa</i>		236,1		176,4		269,5		203,0		176,4		269,5
<i>Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</i>		15,8		8,5		10,4		13,6		8,5		10,4
<i>Ministero per i beni e le attivita' culturali</i>		55,6		51,4		66,7		47,8		51,4		66,7
<i>Ministero della salute</i>		64,3		61,3		79,5		55,3		61,3		79,5
TOTALE		1.777,3		1.574,5		1.649,5		1.528,5		1.574,5		1.649,5

))

Allegato 3

RIDUZIONE TRASFERIMENTI ENTI DI RICERCA

Amministrazione/Ente	2012	2013	2014 e ss
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.125.210	3.000.561	3.000.561
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT (include ex ISAE)	1.125.210	3.000.561	3.000.561
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.460.716	6.561.910	6.561.911
ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE	2.460.716	6.561.910	6.561.911
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	4.046.172	10.789.791	10.789.791
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI (ISFOL)	1.936.505	5.164.013	5.164.013
ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZA LAVORO (ora INAIL)	2.109.667	5.625.778	5.625.778
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135			
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135			
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135			
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135			

VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135			
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135			
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135			
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135			
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135			
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135			
ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE - INVALSI	10.891	29.042	29.042
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135			
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135			

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.454.510	3.878.692	3.878.693
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE - ISPRA	1.454.510	3.878.692	3.878.693

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2.895.617	7.721.646	7.721.646
CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (CRA)	962.445	2.566.521	2.566.521
ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE	708.768	1.890.049	1.890.049
ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA (INEA)	1.224.404	3.265.076	3.265.076

MINISTERO DELLA SALUTE	1.955.290	5.214.106	5.214.107
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	1.955.290	5.214.106	5.214.107

TOTALE	33.147.093	88.392.247	88.392.250

((11))

AGGIORNAMENTO (11)

La [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 73) che "La riduzione delle spese di cui all'[articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), allegato 3 - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' rideterminata, per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646."

Tabella
(((articolo 16, commi 12-bis e 12-ter)

(dati in migliaia di euro)

ABRUZZO		17.668
BASILICATA		16.158
CALABRIA		32.409
CAMPANIA		58.822
EMILIA-ROMAGNA		41.943
LAZIO		79.327
LIGURIA		16.240
LOMBARDIA		83.353
MARCHE		17.206
MOLISE		8.278
PIEMONTE		46.889
PUGLIA		43.655
SARDEGNA		82.319

SICILIA		171.508

TOSCANA		40.985

UMBRIA		14.225

VENETO		29.015

TOTALE		800.000

))